

Al Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rosella Lanuti

e p.c. **Al Responsabile del Settore Amministrazione,
Affari legali e Finanza**

Dott.ssa Rosella Lanuti

**Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Acquisti
e contratti**

Dott. Andrea Festa

**Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio
Ragioneria, contabilità e bilancio**

Dott. Antonello Fiori

**Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Risorse
umane**

Dott.ssa Francesca Marra

Al Direttore per l'esecuzione del contratto

Arch. Alessandro Laschi

Loro Uffici

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Determina a Contrarre per l'approvvigionamento di servizi analoghi alle attività oggetto del Contratto per l'affidamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (CIG 6708219570), stipulato tra ANSF e il RTI Deloitte Consulting S.r.l. - Lipani Catricalà & Partners - Studio di Avvocati.

Riferimenti:

- Determina ANSF Prot. n. 5923/2016 del 27/05/2016
- Determina ANSF Prot. n. 11569 del 30/10/2017

- Determina ANSF sostituzione RUP e DEC prot. n. 11490 del 23/07/2020
- Nota del RUP prot. n. 17840 del 20/11/2020
- Nota del Direttore ANSFISA prot.n. 237 del 24/11/2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all'articolo 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*", come, da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

visti l'art. 26 Legge n. 488/1999 e l'art. 58 Legge n. 388/2000, l'art. 1, commi 449 e ss., Legge n. 296/2006, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016), nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis....Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati";

visto il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), pubblicato nella G.U.R.I. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162";

considerato che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2019 sopracitati;

considerato che, sempre nelle more della piena operatività di ANSFISA, ANSF continua a svolgere le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria con la propria organizzazione e nel rispetto degli atti e delle procedure dalla stessa adottati e/o disposti in ragione di:

- D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162);
- D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162);
- D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162);

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all'Ing. Marco D'Onofrio l'incarico di Direttore di ANSF, per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all'art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;

visto il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

vista la Determina ANSF Prot. n. 005923/2016 del 27/05/2016, con cui ANSF ha deliberato l'esperimento di una gara comunitaria a procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia medesima e con espressa previsione, tra l'altro, della facoltà di cui all'art. 63, comma 5, del citato D.Lgs. 50/2016;

considerato che con Determina ANSF Prot. n. 11569 del 30/10/2017, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della sopra citata gara in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla mandataria RTI Deloitte Consulting S.r.l. e dalla mandante Lipani Catricalà & Partners - Studio di Avvocati (nel seguito anche solo "RTI Deloitte-Lipani"), per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;

considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato sottoscritto il Contratto per la prestazione dei "Servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" tra ANSF ed il predetto RTI Deloitte-Lipani, della durata di 4 anni, in corso di esecuzione;

considerato che con Determina ANSF prot. n. 11490 del 23/07/2020 si è provveduto a nominare la Dott.ssa Rosella Lanuti, in sostituzione dell'Ing. Marco D'Onofrio, quale Responsabile del procedimento per l'esecuzione del Contratto (RUP), nonché l'Arch. Alessandro Laschi, in sostituzione della Dott.ssa Carla Maria Caporilli, quale Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC);

considerato che, inoltre, con la Nota prot. n. 12558 del 11/08/2020, il RUP ha rilevato che i Piani di Lavoro approvati, eseguiti o in corso di esecuzione, evidenziavano la circostanza che l'importo massimo del Contratto era vicino

all'esaurimento e, considerate altresì le prevedibili esigenze dell'Agenzia sino alla scadenza del Contratto stesso (10 dicembre 2021), anche tenuto conto del sottodimensionamento di organico dell'Agenzia ed i recenti collocamenti a riposo, la necessità di incrementare le prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo contrattuale, pari ad Euro 601.524,00= (seicentounomilacinquecentoventiquattro/00), agli stessi patti, prezzi, durata e condizioni del Contratto, ferme pertanto le modalità di richiesta delle attività e la presentazione dei Piani di Lavoro, nonché le tariffe unitarie stabilite nel Contratto;

considerato che con la Determina prot. n. 0012847 del 21/08/2020 è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, l'aumento delle prestazioni del Contratto per la prestazione dei "Servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" (CIG 6708219570), stipulato in data 7 dicembre 2017 tra ANSF e il RTI Deloitte Consulting S.r.l. (mandataria), Associazione Professionale Lipani Catricalà & Partners – Studio di Avvocati (mandante) fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo originario di € 3.007.620,00 (tremilionesettecentoventi/00)=, oltre IVA, quindi incrementando tale importo dell'ulteriore importo fino ad € 601.524,00= (seicentounomilacinquecentoventiquattro/00)=, oltre IVA, agli stessi patti, prezzi, durata e condizioni del Contratto;

considerato che ad oggi l'importo complessivo del Contratto è pari ad Euro 3.609.144,00= (tremilionesecentonovemilacentotrentaquattro/00), del quale, in virtù dei Piani di Lavoro approvati, eseguiti o in corso di esecuzione, è stato utilizzato circa il 92% di detto importo complessivo; conseguentemente è emersa la necessità, per ANSF, di procedere all'affidamento di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, come riportato anche nella Nota del RUP n. prot. n. 17840 del 20/11/2020, che si allega alla presente per formarne parte sostanziale ed integrante;

considerato che, pertanto, sussiste l'esigenza di procedere all'affidamento dei servizi analoghi in questione in quanto essi sono necessari all'esecuzione e, comunque, al completamento dei servizi oggetto del Contratto iniziale, atteso che – in difetto dell'affidamento di tali servizi analoghi – l'esecuzione di quelli

principali ne risentirebbe e, comunque, verrebbe compromessa l'attività strumentale ed istituzionale dell'Agenzia;

considerato che si rende necessario tutelare la continuità all'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento, anche considerando – in virtù di quanto disposto dall'art. 12 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 – il periodo di transizione nel corso del quale ANSF e, quindi, l'organizzazione, così come le competenze e responsabilità dell'ambito della sicurezza delle ferrovie, confluirà nella istituenda nuova Agenzia (ANSFISA);

considerato che date le future ricadute su ANSFISA, destinata in forza della norma istitutiva a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi di ANSF, è stato acquisito il positivo parere al Direttore di ANSFISA in merito all'opportunità di attivare, espresso con nota prot.n. 237 del 24/11/2020;

ritenuto che i predetti servizi analoghi a quelli oggetto del Contratto sono strettamente necessari al perfezionamento di quelli oggetto del Contratto iniziale, rappresentandone, da un punto di vista tecnico-esecutivo, una integrazione, sviluppo e continuità dei servizi stessi, sì da giustificare l'affidamento e la relativa responsabilità esecutiva all'attuale fornitore; pertanto, detti servizi non possono essere separati sotto il profilo tecnico ed economico da quelli oggetto del predetto Contratto senza che ciò comporti un pregiudizio per ANSF, come precisato nella citata Nota del RUP;

ritenuto, quindi, di procedere ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 – quale facoltà prevista dal Bando di gara di cui alla Determina ANSF Prot. n. 5923/2016 del 27/05/2016 e, comunque, nel contratto stipulato a seguito della Determina ANSF Prot. n. 11569 del 30/10/2017 – in quanto trattasi di affidamento di servizi analoghi, rispetto a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale da parte di ANSF, tenuto altresì conto delle diseconomie e dei possibili pregiudizi in caso di difetto di continuità della prestazione dei servizi medesimi;

considerato che ai sensi del citato art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento dei servizi analoghi può essere disposto:

- i) purché i nuovi servizi siano conformi a quanto oggetto del contratto originario; nel caso di specie i servizi risultano essere analoghi, anzi identici, a quelli oggetto del primo affidamento;

- ii) purché previsto nel Bando di gara del contratto originario, come nel caso di specie;
- iii) purché i servizi siano prestati alle medesime condizioni del contratto originario; a tale ultimo riguardo, per il caso di specie i servizi analoghi vengono affidati alle medesime condizioni, termini e modalità, previsti dal Contratto originario e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Tecnico e l'Offerta tecnica del fornitore, nonché ai medesimi prezzi unitari offerti come ad oggi risultanti in applicazione dell'art. 15, comma 11, del Contratto stesso;

tenuto conto che le esigenze rappresentate nella citata Nota del RUP afferiscono alle necessità di funzionamento e di operatività di ANSF nell'attuale struttura organizzativa che sono comunque destinate a permanere nella fase di avvio di ANSFISA;

tenuto conto che alla esatta individuazione, quantificazione e distribuzione temporale delle attività si procederà attraverso la successiva formalizzazione di Piani di lavoro;

tenuto conto che le citate esigenze sono state condivise alla presenza di tutti i capi settore nell'ambito della riunione collegiale tenutasi in data 26/11/2020;

considerato il contenuto della nota del RUP e considerato che il RUP è anche il Responsabile del Settore amministrazione, affari legali e finanza, la suddetta nota è da intendersi come Segnalazione di fabbisogno e Richiesta di Acquisto;

DETERMINA

- a) di procedere ad un affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 dei Servizi analoghi a favore del RTI composto da Deloitte Consulting S.r.l. (mandataria Capogruppo) e Lipani Catricalà & Partners (mandante), già fornitore dei "Servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" già oggetto del Contratto stipulato in data 7 dicembre 2017, alle medesime condizioni, termini e modalità, previsti dal Contratto originario e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Tecnico e l'Offerta tecnica del fornitore, nonché ai medesimi prezzi unitari offerti come ad oggi risultanti in

applicazione dell'art. 15, comma 11, del Contratto stesso, per un importo massimo complessivo pari ad Euro 3.007.620,00= (tremilionisettemilaseicentoventi/00), oltre IVA, per una durata pari a 48 mesi, ferma la facoltà di attivazione del sesto quinto in corso di esecuzione contrattuale;

- b) di confermare anche per lo stipulando contratto di Servizi analoghi la nomina della Dott.ssa Rosella Lanuti quale Responsabile del Procedimento e dell'Arch. Alessandro Laschi quale Direttore dell'esecuzione;
- c) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere i) alla definizione del nuovo contratto per i servizi analoghi sulla base delle condizioni, termini e modalità stabilite nel citato Contratto già in essere con l'RTI fornitore, nonché, comunque, ii) ad ogni adempimento di legge;
- d) di procedere, attraverso il Responsabile del Procedimento e, laddove necessario, con l'ausilio degli uffici preposti, a tutto quanto necessario per:
- (i) la verifica (del mantenimento) del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale nei confronti dell'RTI Deloitte Consulting S.r.l. - Lipani Catricalà & Partners - Studio di Avvocati;
- (ii) la richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto per Servizi analoghi, ed in particolare della richiesta della cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo complessivo dei nuovi Servizi Analoghi, salve le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 – che potrà essere presentata anche a seguito della stipula del contratto stesso, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto – procedendo altresì allo svincolo, anche parziale, della cauzione rilasciata all'atto del Contratto originario;
- (iii) la predisposizione della stipula, con il predetto RTI Deloitte Consulting – Lipani, Catricalà & Partners, del contratto avente ad oggetto l'affidamento dei "Servizi Analoghi di supporto tecnico, amministrativo e legale per le attività istituzionali dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie", pur nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il Direttore

Ing. Marco D'Onofrio
D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
30.11.2020
18:02:06 UTC

